

AVV. PIETRO BALLETTI

16121 GENOVA – VIA DELLA CONSOLAZIONE, 2  
TEL 010 5530308 – 010 3755038  
FAX 010 8563587

e-mail [avv.balletti@studiolegaleballetti.it](mailto:avv.balletti@studiolegaleballetti.it)  
p.e.c. [pietro.balletti@ordineavvgenova.it](mailto:pietro.balletti@ordineavvgenova.it)

Genova, 21 settembre 2021

Spett.le  
O.P.E. Federicolcese Pubblicità Esterna s.p.a.  
Via D'Annunzio n. 2/92  
16121 – GENOVA (GE)

p.e.c.: [ope.olcese@apogeopec.it](mailto:ope.olcese@apogeopec.it)

Spett.le  
O.P.E. Federicolcese Pubblicità Esterna s.p.a.  
Via G. Silva n. 36  
20149 – MILANO (MI)

p.e.c.: [ope.olcese@apogeopec.it](mailto:ope.olcese@apogeopec.it)

Spett.le  
Comune di Genova  
Direzione Politiche delle Entrate  
Ufficio Pubblicità  
Via Cantore n. 3  
16149 – GENOVA (GE)

c.a. dott.ssa A.R. Bruzzone  
p.e.c.: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)  
e-mail [affissioni@comune.genova.it](mailto:affissioni@comune.genova.it)

**e p.c.** Egregio Signor  
Sindaco di Genova  
Via Garibaldi n. 9  
16124 – GENOVA (GE)

e-mail: [gabsindaco@comune.genova.it](mailto:gabsindaco@comune.genova.it)

Egregio Signor  
Assessore Bilancio, Lavori pubblici,  
Manutenzione, Verde pubblico  
Via Di Francia n. 1  
16149 – GENOVA (GE)

e-mail: [assbilanci@comune.genova.it](mailto:assbilanci@comune.genova.it)

Diffida per la rimozione immediata dei cartelloni pubblicitari affissi il 19/9/2021 in più punti della Città di Genova, raffiguranti due mani insanguinate e recanti la scritta “La caccia sarebbe uno sport più interessante se anche gli animali avessero il fucile. NO ALLA CACCIA”

Formulo la presente in nome e per conto delle Associazioni venatorie liguri – Federcaccia, Anuu, Arcicaccia, Enalcaccia e Liberacaccia –, che me ne hanno conferito mandato.

Nella giornata di domenica 19 settembre sono apparsi in più punti della Città una decina di cartelloni pubblicitari raffiguranti due mani insanguinate e recanti la scritta “La caccia sarebbe uno sport più interessante se anche gli animali avessero il fucile. NO ALLA CACCIA”.

A quanto consta, si tratta dei cartelloni in concessione a O.P.E. Federicolcese Pubblicità Esterna s.p.a..

Il suddetto messaggio pubblicitario **è vietato** ai sensi dell’art. 10, comma 2, del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Genova (da ultimo modificato con delib. C.C. n. 5/2019).

Più precisamente, il menzionato Piano comunale prevede che:

- “La disciplina del presente Piano si applica sull’intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici sia privati” (art. 2, comma 3);
- “Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, **non** deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, **non** deve comportare discriminazioni dirette o indirette , **né** contenere alcun incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o

*convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, non deve contenere elementi che valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne, come da Risoluzione 2008/2038 (INI) del Parlamento Europeo” (art. 10, comma 2).*

Si consideri, in effetti, quanto segue.

**a)** I toni e le immagini raffigurate nel messaggio in questione sono un chiaro incitamento all’odio nei confronti dei cittadini che praticano l’attività venatoria, basato su convinzioni personali dei promotori di questa vergognosa iniziativa.

**b)** Il messaggio pubblicitario è discriminatorio per i cittadini che – in modo legittimo – praticano l’attività venatoria.

I cacciatori, infatti, sono titolari della licenza di caccia rilasciata dalla Regione e del porto di fucile rilasciato dalla Questura, versano annualmente le tasse governative e regionali previste per chi pratica l’attività venatoria, sono iscritti ad uno degli Ambiti di Gestione della Caccia istituiti in forza della l.r. ligure n. 29/1994 e sono titolari di idonea polizza assicurativa.

Per tali ragioni, con sentenza 25/3/1976, n. 57, la Corte costituzionale ha affermato che l’attività venatoria va intesa, da un lato, come legittima concessione da parte dello Stato e, dall’altro lato, come diritto di libertà individuale.

**c)** Il messaggio in questione non rispetta neppure la dignità umana e l’integrità della persona, pretendendo di trattare in modo uguale esseri umani e animali e auspicando – in modo neanche troppo velato – che i cacciatori facciano la medesima fine delle loro prede.

**d)** L’immagine è palesemente contraria al comune buon gusto.

**e)** Il messaggio in questione è erroneo, fuorviante e contrario al ruolo che l’ordinamento italiano e europeo hanno riservato all’attività venatoria, intesa quale strumento di gestione della fauna e di tutela dell’ambiente.

Più precisamente, con sentenza della Corte costituzionale n. 63/1990 è stato attribuito all’attività venatoria un ruolo di “*protezione dell’ambiente naturale e di ogni forma di vita*” che è stato, poi, positivizzato nella legge n. 157/1992 superando definitivamente l’anacronistico (e riduttivo) retaggio secondo cui la caccia sarebbe soltanto un’attività ludico-ricreativa e sportiva.

La letteratura scientifica, del resto, è approdata alla conclusione che l’attività venatoria contribuisce alla protezione a lungo termine dell’ambiente e alla ge-

stione delle risorse naturali; i fattori che, invece, determinano il declino delle specie sono da ricercare nella perdita di *habitat* causata, principalmente, dall'agricoltura industriale (e, in particolare, dalle monocolture, dalla c.d. banalizzazione del paesaggio rurale, dall'uso di pesticidi, diserbanti e fitofarmaci), dall'inquinamento, nonché dall'espansione delle aree urbanizzate.

L'attività venatoria, ormai da alcuni anni, ha intrapreso un percorso che corre su due direttive parallele.

La prima consiste nel considerare la caccia una forma di prelievo conservativa basata sulle migliori conoscenze tecnico-scientifiche ed attuata da soggetti formati e competenti non soltanto nell'*ars venandi*, ma anche in biologia, zoologia ed ecologia (si vedano, ad esempio, l'art. 35, commi 6, 7 e 8 e l'art. 40, commi 4 e 9, l.r. n. 29/1994).

La seconda prevede un coinvolgimento del mondo venatorio (sia economico, sia di volontariato) nell'effettuazione di interventi di miglioramento ambientale a favore della collettività (si veda, ad esempio, l'art. 22, comma 1, lett. b, l.r. n. 29/1994): terreni in precedenza caratterizzati da una sequenza ininterrotta di monocolture, contaminati da pesticidi e fitofarmaci, con conseguente interruzione dei processi ecologici fondamentali e desertificazione faunistica, vengono trasformati in un'alternanza di boschi, siepi, sentieri, mulattiere, stagni, prati umidi, piccoli campi di cereali e leguminose lasciati a disposizione della fauna. In seguito a tali interventi gli animali proliferano, occupando nuovamente aree ormai abbandonate e in tal modo il territorio diventa fruibile oltre che dai cacciatori anche da escursionisti, naturalisti, *birdwatchers*, *bikers* o semplici amanti della natura.

f) Il suddetto messaggio pubblicitario risulta, altresì, contrario agli artt. 8, 9, 10, 12 e 14 del Codice di Autodisciplina della Pubblicità.

\* \* \*

Stando così le cose, si diffida O.P.E. Federicolcese Pubblicità Esterna e il Comune di Genova – ognuno per quanto di propria competenza – a rimuovere immediatamente i messaggi pubblicitari in oggetto.

In difetto, le mie Assistite si riservano fin d'ora di adire le Autorità competenti per tutelare i propri diritti e interessi legittimi, nonché per la richiesta di risarcimento dei danni subiti e *subendi*.

\* \* \*


Ai sensi degli artt. 22 e ss., legge n. 241/1990, si chiede di accedere a tutta la documentazione relativa all'affissione del messaggio pubblicitario in questione tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: **i)** l'istanza di affissione presentata dai promotori; **ii)** i provvedimenti con i quali le Amministrazioni competenti hanno concesso gli spazi pubblicitari in questione a O.P.E. Federicolcese Pubblicità Esterna; ecc..

\* \* \*

Si rimane in attesa di cortese, sollecito riscontro.

Distinti saluti.

(avv. Pietro Balletti)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Balletti', with a small mark at the end.